
CIRCOLARE: IL GREEN PASS (GP)

1 PREMESSA

Il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, pubblicato nella G.U n. 175 del 23/07/2021 proroga la durata dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 e introduce l'obbligo del Green Pass per accedere ad alcuni servizi.

In attesa delle disposizioni attuative previste dallo stesso decreto, ed in considerazione dell'ormai imminente entrata in vigore dell'obbligo, si forniscono alcune indicazioni operative, elaborate sulla base di confronti tra i professionisti del settore e specificamente dell'editoriale "FiscoSport", relative alla problematiche di maggiore rilievo sino ad ora riscontrate, auspicando l'emanazione dei necessari chiarimenti ufficiali (decreti, circolari, FAQ), in relazione ai quali Vi daremo immediata informazione qualora dovessero prevedere indicazioni diverse da quelle sotto riportate.

1. Che cos'è il Green Pass?:

Il certificato verde è un documento che attesta la guarigione dal Covid, o l'avvenuta vaccinazione oppure l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Non è pertanto limitato ai soli soggetti sottoposti a vaccinazione.

La validità del green pass è:

- a. di 270 giorni per chi ha concluso il ciclo vaccinale o per chi, guarito dal Covid, ha ricevuto l'unica dose di vaccino prescritta;
- b. il tempo massimo fino alla dose successiva, a seconda del tipo di vaccino, per chi ha ricevuto la prima dose;
- c. di 180 giorni per chi, guarito dal Covid, è in attesa della prima e unica dose di vaccino;
- d. 48 ore per chi ha effettuato il test molecolare o antigenico.

2. Quali sono i servizi e le attività soggette al Green Pass?:

Il possesso del Green Pass è necessario per **l'accesso** ai seguenti servizi:

- **piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso.**

- **centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso** e con **esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi**, e le relative attività di ristorazione;
- centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- convegni e congressi;
- sagre e fiere;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.

Nell'elenco non sono ricompresi i centri estetici e fisioterapici.

3. Il Green Pass può essere sostituito da autocertificazione?

No, la norma non lo consente.

4. Da quando scatta l'obbligo?

A partire dal prossimo 6 agosto.

5. Per quali fasce di età è previsto l'obbligo?

L'obbligo del Green Pass è previsto per i soggetti dai 12 anni in su.

6. Sono previsti esoneri?

Non sono obbligati al Green Pass i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Come si prova l'esonero?

Mediante idonea certificazione.

Si segnala, peraltro, che, in materia di esonero, si è ancora in attesa di circolare del Ministero della Salute che dovrà stabilire i criteri per l'esonero dalla certificazione per coloro che, per qualsiasi motivo, non sono nelle condizioni di potersi vaccinare, in attesa della quale, allo stato, l'unica soluzione pare essere quella di richiedere il test molecolare o antigenico con esito negativo.

7. Cosa cambia per i gestori degli impianti sportivi?

L'introduzione dell'obbligo del green pass per l'accesso alle attività sportive **limitatamente alle attività al chiuso** comporta che l'accesso ai locali potrà essere consentito solo ai soggetti che ne siano in possesso.

Se l'impianto è dotato di aree esterne, può accogliere frequentatori anche senza green pass, ferma l'applicazione delle misure note (distanziamento ecc..) e fermo restando che per l'utilizzo degli spogliatoi è necessario il possesso della certificazione.

8. L'obbligo del GP si applica anche ai gestori e tecnici che operano nell'impianto sportivo?

Tenuto conto delle finalità della norma, volta al contenimento del virus e allo stato emergenziale, la risposta dovrebbe essere affermativa.

Vi sono tuttavia posizioni differenti, che ritengono non applicabile il GP ai gestori, collaboratori e dipendenti, sulla base di una interpretazione letterale della norma, che prevede: "e' consentito ... l'accesso ai seguenti servizi e attività" e che, quindi, prevederebbe l'obbligo per i soli "frequentatori", laddove, ad oggi, non sussiste analogo obbligo generalizzato in capo ai lavoratori dipendenti e, conseguentemente, ai collaboratori retribuiti in generale.

Si auspica un chiarimento urgente in materia, nell'attesa del quale, a titolo prudenziale, e tenuto conto della Ratio della disposizione riteniamo prudenziale ricomprendere nell'obbligo anche i gestori, i lavoratori dipendenti ed i collaboratori sportivi, tenute anche in considerazioni recentissime sentenze di alcuni tribunali.

9. Come controllare che i frequentatori dell'impianto sportivo abbiano il GP?

Il Governo ha reso disponibile una App, denominata "VerificaC19", attraverso cui provvedere a scansionare i green pass ed a verificarne la regolarità (provvedimento della direzione generale del Ministero della Salute 28 giugno 2021).

L'App andrà scaricata su un dispositivo mobile (telefono cellulare)

Questi i link per dispositivi Google e Apple qui il link .

[VerificaC19 - App su Google Play](#)

[VerificaC19 su App Store \(apple.com\)](#)

Qualora l'impianto sportivo sia dotato di diversi ingressi e/o il personale addetto vari durante la giornata, sarà necessario scaricare l'app su diversi dispositivi.

10. Cosa è previsto in materia di privacy?

Il controllo del green pass non comporta conservazione di dati personali da parte di chi effettua il controllo, ma ne implica l'acquisizione.

Deve essere conservata copia cartacea o digitale del GP?

La App "Verifica C19" prevede la sola scansione del QRcode e non la sua conservazione. Nonostante al momento non vi sono disposizioni che ne prevedano la conservazione, un simile adempimento sembra essere auspicabile in vista di possibili future contestazioni, considerata la perdurante incertezza della situazione.

Ci sono implicazioni in ambito di privacy relativamente all'acquisizione del GP ed alla sua conservazione digitale o cartacea?

Il GP rileva uno stato di salute in quanto si riferisce ad un trattamento sanitario; di norma, per il trattamento di tali dati (acquisizione, archiviazione, conservazione, ...) è necessario acquisire il consenso informato da parte dell'interessato.

In proposito sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale di possibile esonero dall'obbligo di acquisizione del consenso da parte dell'interessato in quanto l'applicazione del GP deriva già da una imposizione di legge.

11. Chi può effettuare il controllo del green pass?

Il decreto prevede che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per l'accesso alle quali viene inserito l'obbligo del green pass siano obbligati al relativo controllo.

Il precedente Dpcm del 17 giugno u.s. stabilisce (art. 13) che il controllo possa essere demandato anche ad eventuali soggetti delegati all'attività di verifica del green pass, incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

La delega, quindi, potrà essere attribuita dal presidente o dal legale rappresentante dell'associazione o società sportiva (titolare/gestore delegante) ad altro soggetto (delegato) e si ritiene che dovrà essere nominativa, operata per iscritto e dovrà indicare le finalità, l'oggetto e le istruzioni che il delegato deve eseguire per il controllo.

12. Archiviazione/conservazione dei controlli effettuati

Non essendo possibile l'archiviazione attraverso la App "Verifica C19", può risultare complicato dimostrare – ex post - di avere adottato le misure richieste in caso di focolaio o di controllo successivo.

Al fine di garantire il tracciamento dell'attività di controllo, potrebbe dunque essere opportuno (ancorchè non richiesto dalla norma) predisporre un modulo, da compilare a cura dell'addetto al controllo, con la seguente indicazione in calce:

"il/la sottoscritto/a _____ (nome e cognome dell'addetto al controllo) ha verificato che, in relazione all'utente

- non è richiesta l'esibizione della certificazione verde COVID – 19
- l'interessato/a è in possesso di certificazione verde COVID – 19 in corso di validità.

Firma _____ "

13. In caso di mancanza di green pass è dovuto il rimborso o la sospensione dell'abbonamento?

La previsione dell'articolo 3 del DL 105/2021 prevede l'accesso nei centri sportivi ai soli possessori del cd. "green pass";

Trattandosi di un obbligo di legge, si ritiene che il soggetto privo di GP che non potrà accedere all'attività sportiva per mancanza di tale certificazione non ha diritto alla sospensione o al rimborso dell'abbonamento, in quanto trattasi di causa a lui imputabile.

14. E' possibile l'uso dello spogliatoio?

Per i frequentatori che non siano in possesso del GP, non è consentito l'accesso allo spogliatoio e alle docce interne.

15. E' possibile l'accesso dei genitori di under 12 agli spogliatoi, se sprovvisti di GP?

Se il genitore o accompagnatore vuole accedere agli spogliatoi, deve essere in possesso del GP.

16. E' possibile l'accesso alle strutture all'aperto senza GP e poi usufruire degli spogliatoi solo per cambiarsi?

Si ritiene di no. Si può accedere alle strutture all'aperto senza GP, ma l'obbligo del GP permane per l'accesso e utilizzo delle strutture al chiuso, comprese le aree spogliatoio.

17. In caso di mancanza di green pass da parte dei collaboratori, è dovuto il compenso?

Ove si aderisse all'interpretazione restrittiva e si ritenesse applicabile il Green Pass anche per tali soggetti, questi non avrebbero diritto alla retribuzione ex art 1218 c.c. in quanto non adempiono al contratto per causa a loro imputabile.

Allo stato attuale delle norme si evidenzia che non sono indicate categorie esenti dall'obbligo del green pass, ma le attuali disposizioni si limitano ad indicare cosa occorra per l'accesso ai locali. Tuttavia sempre con riferimento alla finalità della norma appare incoerente consentire l'accesso ai frequentatori muniti di green pass in locali laddove vi siano comunque soggetti che ne siano privi. Tenendo conto dell'enorme sanzionatorie di seguito riportate, si invita alla massima prudenza in tal senso.

18. Per l'accesso alle strutture del centro sportivo per mere finalità informative occorre il green pass?

Trattandosi di accesso per limitato lasso di tempo, si ritiene equiparabile tale ipotesi agli stazionamenti temporanei (come quelli al bancone del bar) e pertanto non si rinviene l'obbligo del controllo del green pass.

19. E' possibile l'accesso al centro sportivo (locali chiusi) per chi ha il solo certificato di esenzione dal vaccino o per chi ha il solo certificato di guarigione dal covid ma non il vaccino?

No. Anche queste categorie devono munirsi di green pass.

20. Con il green pass, vengono meno gli altri obblighi di tutela della salute?

No. Occorre continuare ad eseguire gli altri adempimenti disposti dai protocolli operativi (misurazione della febbre, distanziamento, mascherine, capienza massima ecc.).

21. E' possibile installare un sistema di tamponi rapidi nel centro sportivo?

Sì è possibile, ma per poter accedere alla struttura occorre comunque un certificato con QR CODE che viene emesso solo da personale specializzato, valido alla verifica con l'app "Verifica C19". Pertanto pur potendosi prevedere questo servizio, di per sé non appare sufficiente rispetto alle norme di controllo agli accessi.

22. Cosa prevede il regime sanzionatorio?

Sono previste sanzioni amministrative e accessorie:

- a. le sanzioni amministrative vanno da 400 a 1.000 euro;
- b. la sanzione accessoria consiste nella chiusura dell'attività da uno a dieci giorni, e può essere applicata soltanto a partire dalla terza violazione delle disposizioni suddette, dopo che tale violazione sia stata posta in essere per due volte in giorni diversi.

23. Sono previste sanzioni penali?

In assenza di indicazioni della norma il mancato rispetto dell'obbligo potrebbe comportare l'applicazione dell'art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Testo unico delle leggi sanitarie- ai sensi del quale: chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000".

Potrebbe risultare applicabile, inoltre, l'articolo 650 c.p., ai sensi del quale:

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

Infine, gli articoli 438 e 458 del codice penale contemplano sanzioni penali nel caso di procurata epidemia anche colposa laddove la colpa si può concretizzare anche nell'inosservanza di norme di legge.

Anche in relazione a tali importanti aspetti è auspicabile un urgente chiarimento ufficiale.

Milano 05 agosto 2021

PRESIDENTE FJLKAM LOMBARDIA

Palazzo Coni VIA G.PIRANESI 46 - 20137 Milano (MI) ITALY

FJLKAM03@MSOFT.IT

TEL. 335 – 5471598
